

COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA(C.U.C.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, DEL D. LGS 18.4.2016, N. 50, MEDIANTE ACCORDO CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS N. 267/2000.

L'anno duemiladiciotto _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede nella sede del Comune di in Via sono presenti:

TRA

il COMUNE di Amandola, con sede legale in _____ in _____ (p.i. _____)
rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante signor _____ il quale
interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

E

il COMUNE di _____ con sede legale in _____ in _____ (p.i. _____)
rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante signor _____ il quale
interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Premesso che :

- in base all'art. 33 comma 3 bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) , l'obbligo di centralizzazione degli acquisti per i Comuni non capoluogo di Provincia può essere assolto attraverso le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del Tuel 267/2000, attraverso accordi consortili tra Comuni nella forma di convenzioni riconducibili all'art. 30 del citato Testo Unico, le Province, ovvero altri soggetti aggregatori (Consip e Centrali regionali.);

Evidenziato che:

- la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza;
- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli Comuni sono illegittimi;
- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata;

CIÒ PREMESSO

LE PARTI CON LA PRESENTE CONVENZIONE STABILISCONO QUANTO
SEGUE

Art. 1
Premessa

La presente convenzione regola i rapporti tra i Comuni di Amandola e Smerillo per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza, di seguito denominata per brevità anche C.U.C., che assume le funzioni di Stazione Unica Appaltante.

Art. 2
Oggetto della convenzione

E' istituita la Centrale di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori di questa convenzione.

La Centrale cura la gestione delle procedure per conto dei singoli Comuni convenzionati riguardanti l'affidamento e/o acquisizione di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.lgs n. 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017., comprese le acquisizioni in affidamento diretto indipendentemente dagli importi ed a condizione che i lavori, beni e servizi non possano essere acquisiti direttamente dai Comuni attraverso gli strumenti elettronici (MEPA) e/o convenzioni CONSIP.

La Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è costituita presso la sede del Comune di Amandola quale ente capofila.

Art. 3
Finalità della Centrale di Committenza

Con l'istituzione della Centrale di Committenza i Comuni intendono:

- a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;
- b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
- d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Art. 4
Funzioni accessorie della Centrale di Committenza

La centrale di committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria,
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;

- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni convenzionati finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazione tra Comuni.

Art. 5

Regole di organizzazione e funzionamento

L'organizzazione e il funzionamento della Centrale di Committenza viene disciplinato con apposito regolamento.

Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra enti convenzionati e Centrale di Committenza avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

Il/i responsabili della centrale di Committenza sono nominati dal Sindaco del Comune capofila.

La Centrale di Committenza può avvalersi sia di personale del comune capofila che degli enti convenzionati esperto in materie ambientali, urbanistica e contabili o di servizi secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta verranno assunti con i Comuni che si avvarranno del servizio.

Art. 6

Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione decorre dalla data della firma, ha durata triennale e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente convenzione potrà essere risolta anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, per le seguenti cause:

- a) risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi adottati dalle Amministrazioni convenzionate;
- b) recesso unilaterale da adottarsi con deliberazione consiliare, che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione della deliberazione medesima agli altri Comuni convenzionati.

Art. 7

Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco del Comune convenzionato.

